

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI E MORRA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 9

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica;

premesse che:

- l'antefatto normativo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame risiede nelle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito dalla legge n. 111 del 2011), recanti misure per il contenimento delle spese in materia di impiego pubblico;

- nello specifico tale schema di decreto prevede:

a) la proroga, fino al 31 dicembre 2014, del blocco del trattamento economico individuale del pubblico dipendente, misura già prevista per il triennio 2011-2013 dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 78/2010;

b) la proroga al 31 dicembre 2014 del blocco delle risorse complessive destinabili al trattamento accessorio dei pubblici dipendenti, misura già prevista per il triennio 2011-2013 dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 78/2010;

c) la proroga al 31 dicembre 2014 del blocco dei meccanismi di progressione stipendiale dei pubblici dipendenti, misura già prevista per il triennio 2011-2013 dall'articolo 9, comma 21, del decreto legge 78/2010;

d) la proroga al 31 dicembre 2013 del blocco della maturazione delle posizioni stipendiali con i corrispettivi incrementi economici, per il personale della scuola sia docente che amministrativo, tecnico e ausiliario, misura già prevista per il triennio 2010-2012 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 78/2010;

e) la proroga anche per il biennio 2013-2014 del blocco della contrattazione collettiva per il personale dipendente delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica e la non recuperabilità successiva, riferita a tale biennio, di componenti retributive (misure già previste dall'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 78/2010), nonché la cancellazione degli incrementi contrattuali per i pubblici dipendenti, che siano stati introdotti dal 2011;

f) il blocco per il biennio 2013-2014 degli incrementi dell'indennità di vacanza contrattuale e il congelamento agli importi attuali della stessa indennità da corrispondere nel futuro triennio contrattuale 2015-2017, considerato che:

- nel parere reso sullo schema di decreto in esame ex art. 15 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il Consiglio di Stato ha rilevato una mancanza di chiarezza espositiva e di completezza del richiamo del

quadro normativo di riferimento nella formulazione del testo delle lettere a) e d) del comma 1;

- come rilevato dal Servizio Studi del Senato, il riferimento al "personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni" di cui al testo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 sembrerebbe configurare un superamento dell'autorizzazione legislativa alla delegificazione (quale recata dal citato articolo 16, comma 1 del decreto-legge 98/2011), laddove l'articolo 9, comma 17 del decreto-legge 78/2010 fa riferimento al "personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.",

considerato inoltre che:

- in generale, le disposizioni di cui in premessa possono produrre effetti negativi sul buon andamento della pubblica amministrazione;
- in particolare, il blocco quadriennale della contrattazione e il suo previsto prolungamento provocherebbero un ulteriore sostanziale impoverimento retributivo in danno della categoria dei pubblici dipendenti, categoria già peraltro oggetto negli ultimi anni di politiche fortemente penalizzanti;
- le motivazioni di tali politiche, troverebbero fondamento (come peraltro si può chiaramente evincere dalle prese di posizione pubbliche da parte di vari membri dei governi succedutisi nelle ultime tre legislature) nella presunzione che il personale delle amministrazioni pubbliche sarebbe, senza alcuna distinzione, da considerarsi in esubero rispetto ai fabbisogni operativi e dunque l'unico intervento opportuno su di esso sarebbe da individuare in un'attività di stringente controllo;
- le conseguenze a livello macroeconomico di una compressione dei redditi medio bassi, e quindi con una forte propensione marginale al consumo, di una così ampia categoria sociale non possono che risultare spiccatamente recessive e in atto procicliche;
 - sarebbe invece opportuno un intervento maggiormente selettivo volto a ridurre i redditi del comparto dirigenziale e del *top management* pubblico, strutturato in modo da tener conto della sentenza n. 223/2012 della Corte costituzionale e quindi orientato al taglio delle componenti variabili delle retribuzioni;
 - è auspicabile una sospensione della continua proroga di disposizioni volte alla compressione del reddito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e l'avvio urgente di un confronto per una revisione delle politiche in atto, che ristabilisca un clima di serenità nelle pubbliche amministrazioni, a vantaggio di tutta la collettività, con il ripristino di una regolare attività contrattuale, esprime parere contrario.